

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00449/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 449 del 2023, proposto da

Michele Pepe, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Giorgio e Rocco Antonio Pignataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Andrea Vacca, Rocco Di Rella e Stefania Iannone, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

della det. n. 73 del 27.01.2023 cod. cifra 106/DIR/2023/00073, di approvazione dei verbali e graduatorie della Commissione esaminatrice e nomina vincitori come risultanti in ultimo dal verbale n. 14 della seduta del 17.01.2023, profilo Specialista Risorse Economiche e Finanziarie, Bando n. 25 area “Economico-finanziaria”, in

parte qua, pubblicata sul BURP del 02.02.2023 nonché, per quanto di ragione, dell'Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 31.01.2023, laddove si rende nota l'approvazione delle suddette graduatorie.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

La Regione Puglia ha indetto, previa delib. G.R. n. 2272 del 29.12.2020, sulla scorta del Piano di Fabbisogno Triennale 2020-2022 e del Piano Assunzioni 2020-2021, con det. n. 1250/19.11.2021, come rettificata con det. dir. n. 1371/15.12.2021 (BURP, n. 160 suppl. del 23.12.2021), concorso pubblico l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D, per vari profili professionali, 27 bandi tra cui, per quanto di interesse, il Bando n. 25 area professionale "Economico-

Finanziarie" - profilo professionale "Specialista Risorse Economico-Finanziarie" ambito di ruolo "Economico-Finanziario", n. 18 posti.

La selezione è avvenuta solo mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta (40 quesiti in 60 minuti, risposta esatta +0,75 punti, mancata risposta 0 punti, risposta errata - 0,25 punti), con l'utilizzo di strumenti informatici, e la valutazione dei titoli.

In merito ai requisiti di ammissione al concorso, l'art. 2 del bando ha previsto il possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:

1. laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al decreto ministeriale n. 270/2004: L-14 - Scienze dei Servizi Giuridici; L-16 - Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione; L-18 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 - Scienze economiche; L-36 - Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali;

2. laurea magistrale di cui al decreto ministeriale n. 270/2004: LMG/01 - Giurisprudenza; LM-56 - Scienze dell'Economia; LM-62 - Scienze della Politica; LM-63 - Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; LM-77 – Scienze economico-aziendali;

3. laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), ovvero laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione a quelle suindicate ai sensi dei decreti interministeriali 9 luglio 2009. Quanto ai criteri di attribuzione dei punteggi inerenti i titoli, il bando (art. 7) ha previsto la valutazione dei “titoli che abbiano attinenza con il profilo per il quale si concorre completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione” con attribuzione di un “valore massimo complessivo di 10 punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo 8 punti) e altri titoli (massimo 2 punti)”.

Circa i criteri di calcolo il succitato art. 7, co. 4, lett. a) ha previsto per i titoli di studio fino a un massimo di punti 8 così suddivisi:

- 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso; - 0,5 punti per master di I livello - 1,5 punti per master di II livello - 2 punti per diploma di specializzazione - 2,5 punti per dottorato di ricerca.

Al termine della prova orale, la Commissione ha stilato, per ciascuno dei profili, la relativa graduatoria finale di merito (qui impugnata in parte qua) sulla base del punteggio complessivo conseguito nella prova scritta e nella valutazione dei titoli (art. 8 del bando).

L'istante dichiara di essere in possesso della Laurea (DL) V.O. Economia e Commercio, equipollente della laurea Magistrale LM-77 (Scienze Economico – Aziendale, utilizzata quale titolo di accesso) - senza tuttavia allegare copia del titolo di laurea - e di aver partecipato per il profilo professionale “Specialista Economico-Finanziario” ambito di ruolo “Economico-Finanziario”, conseguendo il

punteggio complessivo di 27 senza che gli venissero attribuiti 1,5 punti previsti dal succitato art. 7, comma 4, lett. a, posizionandosi 43° in graduatoria, mentre il primo concorrente con il punteggio di 28,50 si sarebbe posizionato al 10° posto.

Avverso gli atti in epigrafe ha quindi proposto ricorso l'interessato deducendo i seguenti motivi:

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 241/1990 E DELL'ART. 1 DPR 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. (MINISTERO DELL' UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA) 11.02.1994 E S.M.I., DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA N. 6350 DEL 27.12.2000, DEL D.M. 22.10.2004 N. 270, NONCHÉ DEL D.I. 09.07.2009 E RELATIVA TABELLA. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO (ART. 2). VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. . ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. MANIFESTA INGIUSTIZIA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. ILLOGICITÀ E IRRAGIONevolezza. CARENZA DI ISTRUTTORIA. TRAVISAMENTO. SVIAMENTO.

L'art. 2 del bando di concorso in questione, ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva, prevede l'equivalenza tra la laurea di vecchio ordinamento (DL), la laurea triennale (L), la laurea magistrale a ciclo unico (LM), nonché la laurea specialistica (LS).

Detta equivalenza, come specificato nella normativa surrichiamata, sussisterebbe solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive, non potendo viceversa ricorrere per il differente ambito della valutazione dei titoli allegati.

Il ricorrente, che assume di essere in possesso della laurea vecchio ordinamento (DL), dovrebbe ottenere un punteggio ulteriore rispetto a chi ha dichiarato il possesso del solo titolo triennale (L).

L'art. 7, comma 4, lett. a), del bando, nella parte in cui si prevede il punteggio aggiuntivo di 1,5 punti solo per i diplomi di laurea o laurea magistrale o laurea

specialistica ulteriori rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso (art. 7, co. 2 lett. a del bando di gara) e che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per l'ammissione alla procedura (specificazione della Commissione), sarebbe illegittimo.

Sarebbe infatti evidente la disparità di trattamento rispetto a coloro i quali sono in possesso di lauree del vecchio ordinamento e magistrali, autodichiarate in sede di domanda di partecipazione.

Il bando dovrebbe essere interpretato nel senso che ai possessori di laurea in giurisprudenza del vecchio ordinamento, quale la ricorrente, andrebbero attribuiti 1,5 punti ex art. 7, comma 4, lett. a), con conseguente attribuzione di un punteggio pari a 28,50. Ai fini della prova di resistenza, difatti, il ricorrente si collocherebbe al 10° posto raggiungendo il punteggio di 28,50 (27,00 + 1,5 punti, ex art. 7 comma 4, lett. a), in posizione dunque utile fra i vincitori del concorso.

La regione Puglia si è costituita in giudizio per resistere al ricorso, eccependo la sopravvenuta improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione ex art. 35 c.p.a., essendo sopraggiunto l'assunzione del ricorrente, che renderebbe inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato e, quindi, la sua eliminazione dal mondo giuridico.

A tal riguardo il candidato replica di avere, comunque, interesse alla definizione del giudizio, posto che, in caso di accoglimento delle censure, verrebbe a collocarsi al 10° posto, raggiungendo il punteggio di 28,50 (27,00 + 1,5 punti, ex art. 7, comma 4, lett. a), ovvero una posizione che gli consentirebbe di divenire vincitore del concorso a pieno titolo e non per scorrimento.

All'udienza del 7 marzo 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

In via preliminare, il Collegio rileva che il contraddittorio è correttamente instaurato (essendo stato notificato a tre controinteressati collocati al posto n. 15, 36 e 39 della graduatoria), ma non integro; ritiene, pertanto, che non possa prescindere dal disporre l'integrazione del contraddittorio, essendo comunque individuabili nella vicenda in esame dei "controinteressati".

Invero, l'accoglimento (anche parziale) delle censure proposte all'esito della impugnazione, determinerebbe lo scorrimento in senso favorevole dell'istante nella graduatoria e la possibile esclusione dalla nomina o da una posizione di idoneità dei candidati collocati in posizione potiore, che sarebbero sopravanzati da parte ricorrente.

Pertanto, a prescindere dalle eccezioni di inammissibilità e improcedibilità della impugnazione, che allo stato non possono essere escluse, ma vanno approfondite, nella più appropriata sede di merito, è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati, che dovranno essere nominativamente individuati dal ricorrente, i quali precedono quest'ultima nella graduatoria generale e risultano compresi tra la posizione attualmente occupata dall'interessato (in posizione n. 43, con un punteggio complessivo di 27,00) e quella invocata nel ricorso, che sarebbe raggiunta (con 28,50 punti) ove venissero accolti tutti i profili di censura dedotti.

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla poiché allo stato il numero degli effettivi controinteressati appare considerevole e tale da rendere eccessivamente gravosa una notifica in forma individuale, il collegio dispone che si proceda con le seguenti modalità:

A) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro

generale del ricorso (n. ....) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso.

B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. ....) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare,

l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) decorrente dalla scadenza di quello stabilito per la notifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 20 novembre 2024 e nelle more dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Maria Luisa Rotondano, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Vincenzo Blanda**

**IL PRESIDENTE**  
**Angelo Scafuri**

**IL SEGRETARIO**



